

COMUNE DI FOSSÒ

Città Metropolitana di Venezia



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA LOTTA AI CULICIDI NELLE AREE PRIVATE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11/06/2026

SOMMARIO

Art. 1 – Finalità

Art. 2 – Periodo di vigenza

Art. 3 – Ambito di applicazione

Art. 4 – Obblighi generali per i cittadini

Art. 5 – Restrizioni sugli adulticidi

Art. 6 - Comunicazioni obbligatorie

Art. 7 – Interventi straordinari

Art. 8 – Sanzioni

Art. 9 – Disposizioni finali

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento ha lo scopo di prevenire e contenere la proliferazione dei culicidi (zanzare), in particolare Zanzara Tigre (*Aedes albopictus*) e Zanzara Comune (*Culex pipiens*), attraverso l'adozione di misure coordinate e integrate nelle aree di proprietà privata, in conformità con la DGR 421/2025 della Regione Veneto e in sostituzione dell'Ordinanza Sindacale n. 15 del 10/04/204 relativa alle misure di lotta alle zanzare al fine di prevenire ogni possibile conseguenza sulla salute pubblica da adottare.

Art. 2 – Periodo di vigenza

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento devono essere adottate durante i mesi più caldi di ogni anno (dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno), con eventuali proroghe legate a condizioni climatiche o emergenze sanitarie.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si rivolge a tutti coloro che sono proprietari o hanno la disponibilità di aree all'aperto ove possono crearsi raccolte d'acqua meteorica o di altra provenienza e si applica pertanto a tutte le aree private presenti nel territorio comunale, comprese aree residenziali, condomini, aree produttive, agricole, orti, giardini, aree verdi, parcheggi e cantieri.

Art. 4 – Obblighi generali per i cittadini

Tutti i cittadini sono tenuti ad attuare le seguenti prescrizioni:

- Evitare l'abbandono, anche temporaneo, di contenitori nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
- Svuotare regolarmente contenitori sotto controllo, coprirli ermeticamente o svuotarli quotidianamente. È vietato lo scarico dell'acqua nei tombini;
- Trattare l'acqua presente in tombini, pozzetti, griglie e fontane con larvicidi autorizzati, seguendo le indicazioni d'etichetta, ripetendo i trattamenti dopo la pioggia;
- Chiudere tombini con rete zanzariera se non trattabili, anche in ambienti coperti raggiunti da acque meteoriche;
- Tenere sgombre le aree esterne da erbacce e rifiuti che possano generare ristagni d'acqua;
- Svuotare fontane e piscine non in esercizio o trattarle adeguatamente;
- Impedire la formazione di ristagni in aree di scavo, pneumatici, bidoni, ecc.; i contenitori d'acqua devono essere coperti ermeticamente o svuotati ogni 5 giorni;
- Trattare i materiali stoccati all'aperto entro 5 giorni da ogni pioggia;
- Nei cimiteri, i portafiori devono contenere sabbia umida o acqua trattata con larvicida.
- I sottovasi e i vasi con fiori finti vanno riempiti di sabbia;
- I conduttori di serre, vivai e negozi di piante devono effettuare regolari trattamenti larvicidi.

Art. 5 – Restrizioni sugli adulticidi

I trattamenti adulticidi nelle aree private sono consentiti solo in via straordinaria e devono rispettare le misure di mitigazione previste dal Piano Regionale.

Gli interventi devono essere eseguiti da ditte in possesso dei requisiti di cui alla L. 82/1994 e D.M. 274/1997.

Art. 6 - Comunicazioni obbligatorie

L'uso di impianti automatici è soggetto a:

- Comunicazione preventiva al Comune con almeno 48 ore di anticipo;
- Uso di prodotti biocidi o PMC autorizzati per impianti automatici;
- Rispetto delle seguenti condizioni:
 - Trattamenti tra il crepuscolo e l'alba.
 - Allontanamento di persone e animali.
 - Chiusura di porte e finestre.
 - Divieto di irrorare piante in fioritura o con melata.
 - Avviso agli apicoltori nel raggio di 300 metri.
 - Copertura o lavaggio degli arredi da giardino.
 - Protezione di vasche e laghetti con pesci o usati per abbeveraggio.
 - Affissione di avviso almeno 48 ore prima del trattamento.

Art. 7 – Interventi straordinari

In caso di accertata presenza di focolai di culicidi o di segnalazioni sanitarie da parte dell'AULSS o dell'autorità sanitaria regionale, il Comune potrà ordinare:

- Interventi straordinari di disinfestazione.
- L'obbligo di trattamento adulticida in aree private, secondo le indicazioni sanitarie.

Art. 8 – Sanzioni

L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione di sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500,00, come previsto dal Regolamento comunale di polizia urbana, fatto salvo il risarcimento dei danni e le eventuali responsabilità civili e penali.

Art. 9 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio. Il Comune si riserva di aggiornare periodicamente il presente Regolamento in base a nuove evidenze sanitarie, scientifiche o normative.